

REGOLAMENTO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME

Articolo 1 INTRODUZIONE

Il presente regolamento disciplina la realizzazione del programma di interventi di contrasto delle povertà estreme, come previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 40/17 del 09.10.2007 ed allegato A - e n° 40/32 del 22/07/2008 "Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - seconda annualità" - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Il programma è parte essenziale del più complessivo programma di interventi finalizzati all'occupazione, alle politiche per il lavoro e di contrasto alla povertà previsto all'art. 35 della L.R. 29 maggio 2007 n°2 ed è coerente con le misure di contrasto della povertà indicate all'art.33 della L.R. 23 dicembre 2005 n°23.

Articolo 2 FINALITA'

Il programma, incompatibile con i programmi avviati sulla base delle disposizioni dell'art. 35 della L.R. 29 maggio 2007 n°2, comma 1, e con altri benefici assistenziali di natura economica erogati dallo stesso Comune, è finalizzato:

1. all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari a quattro o superiore a quattro;
2. ad assicurare un reddito minimo alle famiglie ed alle persone in condizioni di accertata povertà;
3. alla promozione e valorizzazione delle risorse individuali e familiari ai fini del reinserimento sociale delle persone;
4. alla presa in carico globale della persona e della famiglia in condizione di povertà;
5. al ruolo attivo del Comune nella valutazione delle situazioni di necessità e nella gestione degli interventi;
6. alla valorizzazione del volontariato e della cooperazione sociale;
7. all'integrazione con gli interventi di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
8. al superamento della fase di emergenza mediante un intervento temporaneo;
9. al co - finanziamento dei Comuni con risorse proprie.

Articolo 3 FORME D'INTERVENTO

Il Programma di cui al presente regolamento è costituito da interventi rivolti alle forme di povertà estrema e si articola in due linee di intervento:

- a) sostegno economico alle famiglie e alle persone attraverso interventi e modalità della presa in carico differenziati in relazione alla durata delle condizioni di povertà. Gli interventi sono finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali energia elettrica, gas rifiuti solidi urbani;
- b) il sostegno alle famiglie numerose, con un numero di figli pari o superiore a quattro o comunque di età non superiore ai 25 anni, e con reddito insufficiente a coprire le esigenze essenziali, attraverso le iniziative di abbattimento dei costi abitativi e dei servizi;

Articolo 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini e le loro famiglie residenti nel Comune di Solarussa e da almeno due anni in Sardegna, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. in condizione di grave deprivazione economica da lungo tempo, le cui possibilità di inserimento lavorativo sono attualmente molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;
2. in condizioni di povertà ma che dispongono di capacità lavorative e di relazione per un rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione;

Articolo 5 LINEA DI INTERVENTO A

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI GRAVE DEPRIVAZIONE ECONOMICA

Gli interventi di integrazione sociale sono volti a favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora il Progetto Personalizzato.

Il progetto personalizzato, prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico progetto di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari; nel progetto si prevedono gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. In particolare potranno essere richiesti ai beneficiari uno o più dei seguenti impegni:

- attività di pubblica utilità commisurate alle capacità delle persone inserite;
- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- educazione alla cura della persona, assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

La mancata sottoscrizione del progetto d'aiuto o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

Articolo 6 MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal Programma devono inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Istanza, indirizzata al Sindaco, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche (art.15 "verifiche")

Il Servizio Sociale comunale, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Articolo 7 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'

I destinatari dell'intervento devono possedere i seguenti requisiti:

A - Essere privi di reddito, o con reddito insufficiente corrispondente all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n°109 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore per l'anno 2008 ad Euro 4.500 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF;

Sono incluse nel computo dei redditi le seguenti provvidenze economiche:

- indennità di accompagnamento
- assegni di maternità
- assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
- contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione
- contributi per acquisto libri di testo o borse di studio

B - Essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e postali fatta eccezione per quanto previsto al seguente punto:

- deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare

-C - Essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione principale purché sia identificata con le categorie catastali A3, A4, A5, A6, e di quanto previsto nel seguente punto:
una casa di cui non hanno la disponibilità (nuda proprietà, immobile fatiscente) e vivono attualmente in affitto.

All. alla Deliberazione C.C. n°13 del 04.05.2009

Articolo 8 DEFINIZIONE DEL REDDITO

Ai fini del Programma il reddito considerato é quello, riferito al 2008, del richiedente e del suo nucleo familiare, ed è costituito da tutti gli introiti dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi patrimoniali e altre entrate economiche, accertati dall'Amministrazione anche con riferimento al tenore di vita del nucleo familiare. Inoltre per reddito insufficiente si intende, una Indicazione della situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n°109) non superiore, **per l'anno 2008, ad euro 4.500**, comprensivo dei redditi esenti IRPEF. Il Comune, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, dovrà se necessario sommare il reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell'attestazione

ISEE ridefinito= ISE + redditi esenti IRPEF diviso Valore della scala di equivalenza.

Articolo 9 GRADUATORIA

Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il Programma è destinato prioritariamente a:
alle seguenti tipologie familiari

- *nucleo monogenitoriale con figli minori a carico*
- *persone che vivono sole*
- *nucleo familiare con 4 o più minori a carico;*
- *nucleo familiare con 6 o più componenti;*

A parità di tipologie avranno precedenza coloro che non hanno beneficiato del programma nella I^ annualità.

Qualora non si rilevino le suindicate tipologie familiari o il loro numero consentisse la disponibilità di risorse si procederà a far accedere, dalla graduatoria, le seguenti tipologie familiari:

Nuclei **senza reddito con figli minori** e o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92

Nuclei **con reddito insufficiente con figli minori** e o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92

Nuclei **privi di reddito senza figli minori** e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della L.104/92

Singoli senza reddito;

Nuclei **con reddito insufficiente senza figli minori** e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92;

Singoli con reddito insufficiente.

A parità di condizioni socio economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

- Per i nuclei familiari senza reddito:

Numerosità del nucleo (**1 punto** per ogni componente la famiglia)

Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (**3 punti**);

Assenza temporanea di uno (**1 punto**) o entrambi i genitori (**2 punti**) per cause quali:

Carcerazione, recupero terapeutico, lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi similari.

- Per i nuclei familiari con reddito insufficiente:

La graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti elementi:

Numerosità del nucleo (**1 punto** per ogni componente la famiglia)

Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (**3 punti**);

Assenza temporanea di uno (**1 punto**) o entrambi i genitori (**2 punti**) per cause quali:

Carcerazione recupero terapeutico, lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi similari.

All. alla Deliberazione C.C. n°13 del 04.05.2009

Inoltre ai nuclei familiari con figli minori e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, **senza reddito o con reddito insufficiente**, si attribuiranno **2 punti** qualora dovessero essere monoparentali e **ulteriori 0.50 punti** per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L.104/92.

Sarà, quindi, individuato il reddito pro-capite, dividendo il reddito complessivo del nucleo per il punteggio così ottenuto, privilegiando quei nuclei in cui esso risulti più basso.

- Per i singoli senza reddito:

Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (**3 punti**);

Anzianità di disoccupazione:

Fino a due anni **0.50 punti**

Da due a cinque anni **1 punto**

Oltre 5 anni **1.50 punti**

- Per i singoli con reddito insufficiente :

Sarà individuato il reddito più basso.

A parità di condizioni economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (**3 punti**);

Anzianità di disoccupazione:

Fino a due anni **0.50 punti**

Da due a cinque anni **1 punto**

Oltre 5 anni **1.50 punti**

Qualora, dopo queste valutazioni, si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data sulla base dell'analisi complessiva del disagio in cui versano i richiedenti.

Articolo 10 INTEGRAZIONE DEL REDDITO

L'integrazione del reddito ha inizio con l'accoglimento della domanda e la stipula del programma di cui all'art. 9 (Contratto).

L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito per le persone con reddito insufficiente è previsto nella **misura massima di euro 250,00 mensili** per nucleo familiare con un componente **ed euro 350,00 mensili** con più componenti, **per un periodo continuativo non superiore a sei mesi**. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Il Programma non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparato alla pensione sociale ai sensi della L. 153/69 e successive modificazioni.

Articolo 11 LINEA DI INTERVENTO B INIZIATIVE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI

La linea di intervento intende sostenere le famiglie con un significativo carico di cura in considerazione del numero dei componenti, in particolare di figli minori, o comunque di età non superiore a 25 anni, prevedendo l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

Il programma si realizza attraverso l'erogazione di un contributo economico non superiore ad euro 4.000,00 annui per famiglia quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione e della vita familiare.

La linea di intervento è finalizzata all'abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti:

- al canone di locazione,
- all'energia elettrica
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- al riscaldamento
- al gas di cucina
- al consumo dell'acqua potabile

All. alla Deliberazione C.C. n°13 del 04.05.2009

- ai servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter;
- alla frequenza di attività sportive;
- alla partecipazione ad iniziative culturali e di studio
- alla partecipazione ad attività scolastiche.

Articolo 12 DESTINATARI

Nuclei familiari nei quali siano presenti **quattro o più figli minori o comunque di età non superiore ai 25 anni**, con un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n.109) **non superiore ad euro 12.000,00 annui**.

Per accedere al contributo non è necessario sottoscrivere un progetto d'aiuto.

A parità di condizioni accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti

Questa linea di intervento è cumulabile con il sostegno economico e progetti personalizzati d'aiuto - linea di intervento A - a favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione economica.

Pertanto qualora l'amministrazione rilevi, all'atto della presentazione della richiesta di intervento, un reddito ISEE non superiore ad euro 4.500 annui, procederà d'ufficio all'assegnazione anche delle risorse disponibili nella linea di intervento riferita al sostegno economico a favore delle persone in condizioni di povertà, senza richiedere ulteriore documentazione

Articolo 13 COMPARTICIPANTI AL PROGETTO

Per l'esecuzione del progetto verranno coinvolte le istituzioni, le forze economiche, sociali e sindacali di Solarussa.

Articolo 14 OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti ammessi al programma hanno l'obbligo di:

A - Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento di presentazione della domanda;

B - Confermare ogni tre mesi il persistere delle condizioni suddette;

C - Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del Programma Personalizzato;

D - Per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

Articolo 15 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del presente regolamento il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.

La non ottemperanza dell'obbligo di cui al punto D dell'art. 14 del presente regolamento, comporterà la revoca della prestazione di Programma.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

Articolo 16 DIRITTI DEI SOGGETTI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Sindaco.

Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Programma.

Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

All. alla Deliberazione C.C. n°13 del 04.05.2009

Articolo 17 VERIFICHE

Il Comune effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente ufficio comunale adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.